

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

- 7 GIU. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

=====

ADDI' - 7 GIU. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CLAFAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Arruando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - DIONISI - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° - 422 -

OGGETTO : Proposta di deliberazione consiliare concernente:

"Nuova individuazione delle aree territoriali su cui possono formarsi aggregazioni di consumatori di energia elettrica, ai fini della qualificazione di "clienti idonei", ai sensi dell'articolo 14, comma 2 lett.b), del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".



Oggetto: Nuova individuazione delle aree territoriali su cui possono formarsi aggregazioni di consumatori di energia elettrica, ai fini della qualificazione di "clienti idonei", ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente


### DELIBERA

- di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la seguente proposta di deliberazione.

### IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTA la Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- VISTI gli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- VISTO l'articolo 14, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 (serie generale) del 25/10/2000;
- VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 febbraio 2000, n. 664 concernente " Individuazione delle aree territoriali su cui possono formarsi aggregazioni di consumatori di energia elettrica, ai fini della qualificazione di "clienti idonei", ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79.", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 2000;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 4 agosto 2000, n. 1904 concernente "Composizione dell'unità di consultazione di cui alla D. C. R. 29 febbraio 2000, n. 664 concernente "Individuazione delle aree territoriali su cui possono formarsi aggregazioni di consumatori di energia elettrica, ai fini della qualificazione di "clienti idonei", ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
- VISTA la Determinazione del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile 17 novembre 2000, n. 345 concernente " Nomina componenti dell'unità di consultazione di cui alla D. G. R. 4 agosto 2000, n. 1904, con la quale si istituisce e si determinano i soggetti componenti la stessa.";
- VISTA la Determinazione del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile 13 luglio 2001, n. 159 concernente " Sostituzione di un componente e nomina di un ulteriore componente, rispetto a quelli previsti, nell'unità di consultazione di cui alla Determinazione Dipartimentale n. 345 del 17/11/2000 del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile";
- PREMESSO che:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




- il Decreto Legislativo 79/1999 di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" sancisce la progressiva liberalizzazione del mercato elettrico, stabilendo i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti ai fini dell'acquisizione della qualifica di "cliente idoneo", cioè di persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero;
- in particolare, secondo l'articolo 14, comma 2, lett. b), del suddetto Decreto hanno diritto alla qualifica di "cliente idoneo" le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le società consortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore alle soglie stabilite, con progressione temporale, su base annua dal medesimo Decreto;
- detta qualifica di "cliente idoneo" spetta, peraltro, ai soggetti menzionati che, ai sensi del medesimo Decreto "siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso Comune o in Comuni contigui";

#### CONSIDERATO

che:

- il Consiglio Regionale del Lazio, in attuazione delle competenze regionali in materia di pianificazione energetica, per quanto attiene l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, previste dall'articolo 5 della L. 10/1991, con deliberazione n. 45 del 14 febbraio 2001 ha approvato il Piano Energetico Regionale;
- per quanto attiene le altre competenze in materia di energia, derivanti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 112/1998 e dalla recente Legge costituzionale n. 3/2001, che definisce materia di legislazione concorrente quella relativa alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, ed, in particolare, quelle relative all'elettricità ed al gas, la Regione Lazio dovrà, con opportuno atto, completare la propria pianificazione regionale;
- la Regione Lazio, nelle more dell'adozione dell'atto di pianificazione regionale in materia di elettricità e di gas, che permetta di disporre di un progetto complessivo di sviluppo dell'intero sistema energetico, coerente con lo sviluppo socio economico e produttivo del suo territorio, intende, comunque, perseguire logiche di armonizzazione e perequazione delle opportunità poste a disposizione dell'intero tessuto socio economico laziale, in attuazione, anche, delle competenze regionali in materia di programmazione economico-sociale e territoriale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 febbraio 2000, n. 664, per l'attuazione sul territorio delle disposizioni previste dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 79/1999, in coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale, ha disposto che possono accedere al riconoscimento della qualifica di "cliente idoneo", secondo i requisiti

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



e le decorrenze contenute nel decreto, oltre i soggetti previsti anche i seguenti:

- le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le società consortili che, in possesso dei requisiti di consumo stabiliti dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, alle decorrenze previste dagli stessi articoli, siano ubicati nella stessa Provincia ovvero nell'ambito del territorio costituito dall'insieme delle Comunità Montane così come definito dalle leggi regionali vigenti;
- i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 79/99, i cui consumi siano ubicati nei territori di competenza dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, così come definiti dalla L. R. 29 maggio 1997, n. 13, esistenti nel territorio laziale;
- i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 79/99, i cui consumi siano ubicati nel territorio delle aree ammissibili agli interventi a titolo dell'obiettivo n. 2, ai sensi del Reg. (CE) 1260/99, subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione U. E. delle zone eleggibili ai sensi dell'art. 4 del Regolamento stesso;
- con la D. C. R. n. 664/2000 succitata, tra l'altro, è stato dato il mandato all'Assessore all'Ambiente di attivare, per il monitoraggio degli effetti della medesima deliberazione e per la predisposizione di eventuali interventi correttivi, una apposita unità di consultazione;
- con la D. G. R. 4 agosto 2000, n. 1904 è stata istituita l'unità di consultazione, presieduta dall'Assessore alle politiche dell'Ambiente, e sono stati determinati i soggetti componenti la stessa;
- con le Determinazioni del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile n. 345/2000 e n. 159/2001 sono stati nominati i componenti dell'unità di consultazione di cui alla D. G. R. 4 agosto 2000, n. 1904;

PRESO ATTO

che:

- in sede di riunione dell'unità di consultazione è stata segnalata la necessità di un ulteriore allargamento territoriale delle aree, rispetto a quelle previste nella D. C. R. n. 664/2000 succitata, per la formazione di aggregazioni finalizzate alla qualifica di "cliente idoneo", come risulta da apposito verbale della riunione stessa, agli atti dell'Area Energia e Rifiuti;
- che il Decreto Legislativo 79/1999 prevede il progressivo abbassamento della soglia minima di consumo dei "clienti idonei", che dal 1 gennaio 2002 sarà ulteriormente ridotta da 20 GWh a 9 GWh, con l'aumento delle possibilità, per i soggetti interessati, di accesso al mercato libero dell'energia elettrica;
- l'accesso al mercato libero può essere perseguito anche dalle pubbliche amministrazioni, previa partecipazione a consorzi la cui costituzione deve essere definita secondo i criteri e le modalità di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2000, abilitandole a stipulare contratti di fornitura più vantaggiosi con significative riduzioni della spesa pubblica inerente i consumi energetici;

CONSIDERATO

che prevedere un ulteriore allargamento territoriale delle aree, per la formazione di aggregazioni finalizzate alla qualifica di "cliente idoneo",

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



risulta necessario, per le motivazioni suesposte, in quanto offre la possibilità di accesso al mercato libero dell'energia ad un maggior numero di soggetti, comprese le pubbliche amministrazioni, con l'opportunità per gli stessi soggetti di ridurre i costi energetici;

RITENUTO

opportuno, pertanto, promuovere nuove possibilità di aggregazione di soggetti che hanno diritto alla qualifica di "cliente idoneo", affinché il maggior numero possibile degli stessi possa beneficiare delle opportunità offerte dal mercato libero dell'energia;

DELIBERA

- 1) di individuare il territorio regionale quale area nel cui ambito è consentita l'aggregazione di soggetti che hanno diritto alla qualifica di "cliente idoneo", ai sensi del comma 2, lettera b), articolo 14 del Decreto Legislativo n. 79/1999;
- 2) che, per il monitoraggio degli effetti della presente deliberazione e per la predisposizione di eventuali interventi correttivi, resta valida l'unità di consultazione istituita, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale 29 febbraio 2000, n. 664, con la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 4 agosto 2000, n. 1904, e i cui componenti sono stati nominati con le Determinazioni del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile n. 345/2000 e n. 159/2001;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet ([www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)) della Regione Lazio.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 664.

Individuazione delle aree territoriali su cui possono formarsi aggregazioni di consumatori di energia elettrica, ai fini della qualificazione di «clienti idonei», ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 5 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visti gli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Vista la L. R. 29 maggio 1997, n. 13;

Viste la L. R. 22 giugno 1999, n. 19 e la L. R. 3 gennaio 2000, n. 1;

Premesso che:

- il Decreto legge 79/99 di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" sancisce la progressiva liberalizzazione del mercato elettrico, stabilendo i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti ai fini dell'acquisizione della qualifica di "cliente idoneo" cioè di persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero;

- in particolare, secondo l'art. 14, comma 2, lett. b), del succitato Decreto hanno diritto a<sup>1</sup> la qualifica di "cliente idoneo" le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le società consortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore alle soglie stabilite, con progressione temporale, su base annua dal medesimo Decreto;

- detta qualifica di "cliente idoneo" spetta, peraltro, ai soggetti menzionati che, ai sensi del medesimo Decreto "siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso Comune o in Comuni contigui";

Considerato che la Giunta Regionale del Lazio, in attuazione delle competenze regionali in materia di pianificazione energetica, per quanto attiene uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, previste dall'art. 5 della L. 10/91, con deliberazione n. 5242/99 ha approvato e sottoposto all'esame del Consiglio Regionale la proposta di deliberazione concernente l'approvazione del Piano Energetico Regionale;

Considerato che per quanto attiene le altre competenze in materia di pianificazione energetica derivanti dagli artt. 30 e 31 del Decreto legislativo n. 112/98 ed, in particolare, quelle relative all'elettricità, la Regione Lazio dovrà, con opportuno atto, completare la pianificazione in materia di energia;

Considerato che la Regione Lazio, nelle more dell'adozione di un atto di pianificazione regionale in materia di elettricità e di gas, che permetta di disporre di un progetto complessivo di sviluppo dell'intero sistema energetico, coerente con lo sviluppo socio economico e produttivo del suo territorio, intende comunque perseguire logiche di armonizzazione e perquisizione delle opportunità poste a disposizione dell'intero tessuto socio economico laziale, in attuazione, anche, delle competenze regionali in materia di programmazione socio-economica, di cui all'art. 3, comma 4, della L. 142/90;

Considerato che, ai fini dell'attuazione sul territorio delle disposizioni dell'art. 14 del Decreto legislativo n. 79/99, in coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale, debba farsi riferimento alle aree già individuate dai provvedimenti programmatici regionali, nonché a quelle del territorio delle Province, che in virtù di quanto disposto dagli artt. 14 e 15 della L. n. 142/90 e dall'art. 31 del Decreto legislativo n. 112/98, hanno specifica competenza in materia di tutela e valorizzazione delle risorse energetiche;

Rilevato che Regione Lazio, con la L.R. 1/99 "Legge della montagna" e successivamente con la L. R. 1/2000 "Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "Legge sulla montagna" alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie succitate, ha inteso promuovere la salvaguardia del territorio montano, con particolare attenzione all'ambiente naturale, la valorizzazione delle risorse umane e culturali e delle attività economiche...";

Considerato pertanto, che anche le zone montane rappresentano un ambito territoriale a favore del quale è opportuno sviluppare una specifica attività di programmazione volta a rafforzare la coesione economica e ridurre il divario di sviluppo rispetto ad altre aree regionali, in considerazione anche della potenzialità di valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili;

159

del 13 LUG. 2001